FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO IIIª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 068CSA- RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2017

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini – Componente; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO DEL F.C.5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FC5 CORIGLIANO FUTSAL/CATAFORIO DEL 19.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 245 del 23.11.2016)

Con atto del 23.11.2016 la società F.C.5 Corigliano Futsal, preannunciava l'intenzione di ricorrere avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con il quale veniva inflitta la sanzione dell'ammenda di € 750,00 alla reclamante perché durante tutta la durata del secondo tempo dell'incontro Corigliano Futsal/Cataforio disputato il 19.11.2016, propri sostenitori intonavano corali ingiurie e minacce nei confronti della terna arbitrale. Tra i detti sostenitori si distingueva per particolare accanimento nei confronti dei due direttori di gara una persona riconducibile alla società reclamante, che per tutta la durata dell'incontro profferiva ingiurie e minacce nei confronti degli arbitri, seguendoli lungo le transenne, disturbandone l'operato e cercando di esasperarne la direzione di gara.

Contestualmente formulava richiesta di atti ufficiali.

L'ufficio di Segreteria della Corte Sportiva di Appello, quindi, provvedeva all'invio dei documenti in data 25.11.2016 con trasmissione mail, ricevuta in pari data dalla società reclamante.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

La reclamante, a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33, comma 6 e 37, comma 1 lett. a), C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società F.C.5 Corigliano Futsal di Corigliano Calabro (Cosenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S.D. AVIS PLEIADE POLICORO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 DI CALCIO A 5 AVIS PLEIADE POLICORO/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 10.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 432 del 13.1.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 432 del 13.1.2017 ha inflitto le sanzioni:

- ammenda di € 750,00 alla società Avis Pleiade Policoro perché durante l'incontro del Campionato Nazione di Serie A2 di Calcio a 5 Avis Pleiade Policoro/Futsal Bisceglie disputato il 10.1.2017, propri sostenitori rivolgevano agli arbitri reiterate ingiurie e minacce.

A fine gara, mentre la terna faceva rientro negli spogliatoi, alcuni di detti sostenitori, sporgendosi dalle transenne, gli sputavano contro senza attingere. Per mancanza d'acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

All'atto di abbandonare l'impianto sportivo, il secondo arbitro constatava che la propria autovettura precedentemente parcheggiata su indicazioni del dirigente della società, in zona riservata nei pressi degli spogliatoi aveva il tergicristallo anteriore sinistro gravemente danneggiato e del tutto inutilizzabile:

- squalifica di 2 giornate effettive di gara al calciatore Urio Fabricio espulso per doppia ammonizione (reiterato comportamento scorretto nei confronti di un avversario) alla notifica del provvedimento protestava verso il secondo arbitro.

Avverso tali provvedimenti la Società Avis Pleiade Policoro ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 13.1.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 23.1.2017, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Avis Pleiade Policoro di Policoro (Matera), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LEVICO TERME/CILIVERGHE MAZZANO DELL'8.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 dell'11.01.2017)

La società U.S. Levico Terme ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 72 dell'11.1.2017, con il quale, a seguito della gara Levico Terme/Ciliverghe Mazzano dell'8.1.2017, è stata inflitta alla stessa società la seguente sanzione:

- ammenda di € 800,00 (ottocento) "perché i propri sostenitori, per la intera durata della gara ed al termine della stessa, rivolto reiterate e numerose espressioni gravemente offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale".

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo in via principale l'annullamento della sanzione irrogata ed in via subordinata una riduzione dell'ammenda stessa.

In particolare la società reclamante ritiene che nella semplice lettura del referto di gara e del dispositivo del Giudice Sportivo vi sia una palese incongruenza tra quanto rilevato dalla terna e quanto invece sanzionato; infatti gli ufficiali di gara hanno rilevato proteste vibranti durante il solo secondo tempo della partita, mentre il Giudice di Gara ha sanzionato la società reclamante per offese proferite durante l'intera durata della gara.

È quindi evidente che il trattamento sanzionatorio sia stato commisurato a una condotta del pubblico considerata protrattasi per tutta la gara, invece che solamento per metà della stessa (il solo secondo tempo).

La Corte, esaminati gli atti, e i fatti come accaduti e riportati nel rapporto del Giudice di Gara, in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce la sanzione in € 500,00 (cinquecento).

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Levico Terme di Levico Terme (Trento) riduce la sanzione dell'ammenda a € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO S.S.C. D. FRATTESE AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 2.500,00**;
- OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRATTESE/RENDE DEL 15.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n.74 del 18.01.2017, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale applicava alla società Frattese srl la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 e una gara da disputarsi a porte chiuse "per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, al termine della gara, rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all'indirizzo della Terna Arbitrale e nella circostanza, tentato di venire a contatto con il Direttore di gara non riuscendovi solo per il fattivo intervento dei Dirigenti della Società"; e anche perché il medesimo reiterava la propria condotta sia all'interno dello spogliatoio arbitrale in cui entrava ed usciva sbattendo violentemente la porta senza che alcuno intervenisse, sia mentre la Terna si accingeva ad abbandonare l'impianto di gioco.

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la società eccependo l'eccessività della sanzione da ridurre "in considerazione delle dedotte circostanze attenuanti ed in applicazione del principio di graduazione". Evidenziava in particolare la reclamante che "la condotta del soggetto riconducibile alla società, se pur deprecabile, è da annoverarsi nei comportamenti non violenti" attenuati dalla fattiva collaborazione dei dirigenti della società.

La Corte, esaminati gli atti, sentito il difensore della reclamante che si riportava alle conclusioni rassegnate nell'atto di reclamo, ritiene che l'impugnazione meriti parziale accoglimento.

Risulta infatti che la condotta posta in essere da soggetto non identificato, così come ricostruita negli atti ufficiali, sia stata effettivamente contenuta - almeno in uno dei due episodi censurati – a seguito e per effetto dell'intervento dei dirigenti della società. Le stesse espressioni correttamente qualificate nel provvedimento del Giudice come "gravemente offensive e minacciose" devono tuttavia ricondursi al contesto ("fare minaccioso") dettagliatamente delineato nel rapporto dell'assistente. Dovendosi intendere - tali espressioni - minacciose nei toni e nelle modalità del comportamento piuttosto che nei contenuti. Ciò rileva, a giudizio della Corte, ai fini della commisurazione alla natura e alla gravità dei fatti commessi - come prescritto dall'art. 18 del C.G.S. - della sanzione, che pertanto deve essere rideterminata nella misura indicata in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.S.C. Frattese di Frattamaggiore (Napoli) ridetermina la sanzione inflitta alla sola ammenda di € 2.500,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Prof. Giovanni Serges, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

5. RICORSO A.S.D. VIRTUS OTTAVIANO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 5.3.2017 INFLITTA AL SIG. IERVOLINO MICHELE, DIRIGENTE DELLA RECLAMANTE;
- SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALC. LONGOBARDI CARMINE;
- AMMENDA DI € 250.00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE:

SEGUITO GARA VIRTUS OTTAVIANO/SANGIUSEPPESE DEL 3.12.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017 – delibera del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 56 del 9.12.2016)

Con ricorso del 19.1.2017 la Virtus Ottaviano propone reclamo avverso le decisioni della Corte di Appello Territoriale di cui al Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017 con la quale era stato deciso (in senso ad essa sfavorevole) un ricorso relativo alla gara del 3.12.2016 contro la Sangiuseppese.

Trattandosi di un ricorso contro la decisione di un Giudice di Appello Territoriale e configurandosi, pertanto, il presente gravame come inammissibile strumento per ricorrere ad un terzo grado di giudizio, estraneo al vigente ordinamento sportivo, questa Corte ritiene conseguentemente di non poter neanche esaminare le questioni di fatto e i profili di diritto proposti.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Virtus Ottaviano di Ottaviano (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALOISI NICOLA SEGUITO GARA ALFONSINE CALCIO/ASD MONTICELLI DEL 15.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017)

La A.S.D. Monticelli ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra A.S.D. Monticelli/Alfonsine FC 1921 ASD del 16.1.2017, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Alosi Nicola "per avere colpito un calciatore avversario con una testata".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha affermato che il proprio calciatore non ha colpito violentemente l'avversario ma si è limitato ad appoggiare la testa all'altezza della fronte dello stesso.

Pertanto risulterebbe eccessiva la sanzione inflitta.

Il ricorso va rigettato in quanto la sanzione irrogata in considerazione del comportamento tenuto dal calciatore Alosi è congrua rispetto alle previsioni codicistiche.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Monticelli di Ascoli Piceno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VITTIGLIO MARCO SEGUITO GARA SPORTING RECCO/LAVAGNESE DELL'8.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 72 dell'11.1.2017)

La U.S.D. Lavagnese 1919 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 72 dell'11.1.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra U.S.D. Lavagnese 1919/Sporting Recco dell'8.1.2017, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Vittiglio Marco con la seguente motivazione: "calciatore in panchina protestava in modo plateale avverso una decisione del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione irriguardosa all'indirizzo del medesimo Ufficiale di gara".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare essa ha affermato che il calciatore non aveva alcuna intenzione di ledere l'immagine dell'Arbitro con frase irriguardosa nei suoi confronti e che al termine della partita si è recato presso lo spogliatoio dello stesso per presentare le sue scuse.

Pertanto risulterebbe eccessiva la sanzione inflitta.

Il ricorso va accolto in parte in quanto la condotta tenuta dal Vittiglio si configura come condotta irriguardosa nei confronti dell'Ufficiale di gara e va sanzionata, ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. con 2 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Prof. Giovanni Serges – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

8. RICORSO A.S.D. ANGELANA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REITANO GIANPAOLO SEGUITO GARA ANGELANA/REAL RIETI DEL 15.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 463 del 19.7.1.2017)

Il Giudice Sportivo della Divisione calcio a 5, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 463/DIV del 19.1.2017 Under 21 ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate al tesserato Gianpaolo Reitano, per avere il medesimo, dapprima, commesso due falli di gioco sanzionati con due distinte ammonizioni, e, successivamente, dopo l'estrazione del secondo cartellino giallo, profferito una frase ingiuriosa all'indirizzo del direttore di gara, come da referto arbitrale.

Avverso tale provvedimento, la ASD Angelana C5 proponeva ricorso in data 26.1.2017.

L'appellante eccepiva, in sintesi, che il tesserato ha sempre tenuto un comportamento corretto tanto nei confronti dei direttori di gara quanto degli avversari (campionato Under 21 e serie B Nazionale), e che il Reitano si sarebbe limitato, nella sua veste di capitano, a chiedere una forte ma composta spiegazione riguardo alla concessione di un rigore alla squadra avversaria a pochi minuti dalla fine della partita. In ragione di ciò, l'appellante richiedeva la riduzione della sanzione inflitta a quella prevista per la sola doppia ammonizione (quindi, 1 giornata). All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento. Il comportamento in concreto tenuto nella specie dal tesserato appare contraddistinto da una manifesta e grave mancanza di rispetto del direttore di gara, bersaglio delle espressioni ingiuriose qui in contestazione. Secondo quanto riportato nel referto e non smentito da alcuna altra comprovata circostanza, il tesserato ha profferito nei confronti del direttore di gara una frase inequivocabilmente ingiuriosa; dal referto non risulta, di contro, alcune richiesta di spiegazione da parte del Reitano, che in ogni caso egli non avrebbe comunque potuto avanzare, neppure nella specifica veste di capitano, atteso che dopo la notifica del secondo cartellino giallo il giocatore deve ritenersi espulso a tutti gli effetti, con conseguente impossibilità di conservare anche la qualità di capitano.

La sanzione inflitta appare per quanto detto adeguata ai fatti, nella loro materialità, anche sotto il profilo della quantificazione, nell'assenza di apprezzabili circostanze idonee ad incidere in senso riduttivo.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Angelana C5 di Santa Maria degli Angeli (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 9 maggio 2017

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio